

N. R.G. 2726/2021



**TRIBUNALE ORDINARIO di
GROSSETO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2726/2021 promossa da:

[REDACTED] (C130H) rappresentata e difesa
dall'avv. **[REDACTED]**

RICORRENTE

contro

POSTE ITALIANE S.p.A. (00885351007), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Ferrata

RESISTENTE

Il giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva relativa al procedimento di cui in epigrafe

OSSERVA

La ricorrente, nella qualità di intestataria di buoni fruttiferi postali ha esposto:
di avere sottoscritto nel corso degli anni, a partire dal 1988 fino al 2017,
cinquantanove (59) buoni postali fruttiferi della serie QP;

che le sono stati liquidati solo i primi venti anni di fruttificazione, avendo pertanto contestato la somma rimborsata (trattenuta in acconto sul maggior avere) e chiesto il pagamento degli ulteriori interessi maturati, in particolare, dal 21° al 30° anno;

che, non avendo ricevuto riscontro dalla controparte, ha proposto ricorso all'ABF, definito con lodo n. 5820/2021 che ha accolto il ricorso;

che, nonostante detto organo avesse disposto il riconoscimento degli interessi per il periodo di riferimento da parte dell'intermediario, quest'ultimo è restato inadempiente;

che, a causa di detto inadempimento la ricorrente ha convenuto in giudizio Poste Italiane, rilevando in ogni caso come la condotta di quest'ultima integrerebbe un' ipotesi di responsabilità contrattuale, rilevante sotto il profilo della violazione della buona fede contrattuale.

Ha chiesto pertanto:

accertarsi che la ricorrente ha diritto alla riscossione di quanto previsto dietro ai cinquantanove buoni postali descritti in ricorso e, conseguentemente, di condannare Poste Italiane alla liquidazione e al pagamento della fruttificazione, descritta dietro ogni singolo buono, sia per quelli scaduti e liquidati sia per quelli ancora da liquidare, dal ventunesimo al trentesimo anno successivi all'emissione, ovvero al pagamento di quella somma che sarà ritenuta congrua, equa e di giustizia. In ipotesi di condannare la convenuta al pagamento delle stesse somme a titolo di responsabilità contrattuale, oltre interessi e rivalutazione, ovvero al pagamento di quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.

Con vittoria di spese diritti ed onorari e condanna di controparte.

Poste Italiane S.p.A., costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto delle domande deducendo, in particolare, che detti buoni dovevano ritenersi governati unicamente dalle disposizioni di legge che li riguardavano, senza che potessero differentemente apprezzarsi i diritti del sottoscrittore, a seconda delle indicazioni letterali ad essi inerenti.

Ed inoltre, a fondamento del proprio assunto, ha evidenziato che per effetto dell'art. 5 del D.M. 13.6.1986 i buoni per cui è causa dovevano considerarsi della serie "Q", pur essendo stati utilizzati i precedenti modelli della serie "P" e "O" e, pertanto, essere assoggettati ai rendimenti previsti per tale tipologia di buoni.

Entrambe le parti hanno richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle contrapposte ragioni.

Tanto premesso questo Tribunale, pur consapevole del contrasto giurisprudenziale allo stato sussistente sul punto, condivide l'orientamento che tutela in via prioritaria l'affidamento riposto dal cliente sulle risultanze letterali del buono fruttifero.

Ed infatti, pur considerate le ultime pronunce della Corte di Cassazione a sezione semplice sul tema (cfr. sentenza n. 4878 e n. 4851/2022), si ritiene di richiamare l'insegnamento, pure più risalente, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui *"La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni"* (v. Cass. Civ., Sez. Un., 15.6.2007, n. 13979).

Sul punto si segnala anche recente e condivisibile giurisprudenza di merito e, in particolare, la Corte di Appello di Firenze che, richiamandosi all'apparato argomentativo della suindicata pronuncia del 2007 della Cassazione a Sezioni Unite in tema di *ius variandi* al fine di riscontrare l'affinità della problematica con quella oggetto dei buoni della serie PQ ha, in primo luogo, affermato che una modifica *in peius* del tasso di interesse è possibile solo con riferimento ad ipotesi di "sopravvenienze ministeriali", successive e non già anche nell'ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso di interesse divergente rispetto a quello scritto sul buono è precedente all'emissione (come nel caso di specie).

In secondo luogo, la Corte, con la suindicata pronuncia, ha altresì evidenziato che la mancata indicazione del nuovo rendimento del buono nella stampigliatura degli ultimi dieci anni non costituisce certo una mera imperfezione materiale ma risulta, invece, una circostanza idonea ad integrare il legittimo affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo.

Sul nucleo concettuale di tale assetto non incide nemmeno altra recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 11.2.2019, n. 3963), dalla quale si desume che, se è vero che è stato ribadito il principio a tenore del quale il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali, è vero anche che è stato reso evidente come ciò sia possibile, ma per effetto di provvedimenti successivi alla sottoscrizione: soluzione diversa da quella proposta nel caso in esame, in cui manca sia l'intervento di un provvedimento successivo (il provvedimento del 1986 è anteriore all'emissione di tutti i titoli in contestazione), sia l'integrale ricostruzione a tergo dei valori proposti.

Pertanto, risulta pienamente rispondente al sistema il richiamo integrativo, come effettuato dalla ricorrente, per il computo degli interessi dal ventunesimo anno in poi, essendo mancata la completezza e l'univocità delle indicazioni apposte sul modulo prestampato che – in mancanza di disposizioni di senso contrario – legittimavano l'insorgere di un affidamento contrattuale circa l'applicazione di interessi in misura differenziata, ovvero pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e a quelli indicati nel titolo (a bimestre), per la decade successiva.

Poste Italiane dovrà, pertanto, essere condannata al pagamento della somma corrispondente agli interessi indicati in ogni singolo buono oggetto di causa, così come descritti dietro ogni singolo buoni in contestazione, sia per quelli scaduti e liquidati, sia per quelli ancora da scadere, dal ventunesimo al trentunesimo anno successivo all'emissione, oltre agli interessi legali sulle

differenze contestate dalla data di costituzione in mora al saldo.

Il rinnovarsi del contrasto giurisprudenziale anche in tempi recentissimi e la peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:

condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma corrispondente alla fruttificazione, descritta dietro in ogni singolo buono in contestazione, sia per quelli scaduti e liquidati sia per quelli ancora da liquidare, dal ventunesimo al trentesimo anno successivi all'emissione, oltre agli interessi legali sulle differenze contestate, dalla data di costituzione in mora al saldo;

compensa le spese di lite.

Grosseto, 12 gennaio 2023

Il Giudice

Claudia Frosini